

La riforma della tortura

L'Italia non ha ancora una legge efficace contro la tortura. Quella attuale è talmente inadeguata che perfino i fatti della Diaz potrebbero non essere coperti.

Per rimediare a questa vergogna Volt propone di:

- semplificare e chiarire il reato, rendendolo conforme al rispetto dei diritti umani;
- punire effettivamente ed adeguatamente chi commette tortura, anche raddoppiando la prescrizione;
- sostenere e formare le Forze dell'Ordine.

La riforma della tortura (Briefing)

Vision

L'Italia dopo anni dalla firma della convenzione di New York del 1984, non si era ancora dotata di una normativa specifica che criminalizzasse correttamente il reato di tortura. Dopo 33 anni finalmente è arrivata la novella legislativa che ha dotato il nostro ordinamento di due reati per punire questo orrendo crimine. La normativa non è tuttavia adeguata, né nella sua applicazione né nella concreta punibilità della maggior parte delle condotte.

Volt vuole porre fine a questa vergogna e farsi portatore di una proposta di riforma che raccolga le istanze di chi già da tempo critica severamente il testo legislativo, a partire dalla magistratura - spicca il caso dei magistrati di Genova che si sono occupati del caso della Scuola Diaz - ma anche associazioni, come ad esempio Amnesty international e Stefano Cucchi Onlus.

Lo scopo è quello di creare una normativa efficace contro la tortura ed investire nel personale coinvolto nel garantire l'ordine pubblico e la sicurezza carceraria affinché errori come quelli della Diaz non si ripetano mai più.

Attraverso gli strumenti propri di Volt di ascolto e di coinvolgimento delle persone interessate questa riforma non sarà contro le forze dell'ordine ma un vero e proprio strumento in loro possesso per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro paese.

L'intollerabile situazione italiana prima del 2017

Precedentemente al pacchetto anti-tortura approvato nel 2017, non esisteva una fattispecie *ad hoc* che sanzionasse la tortura stessa, nonostante plurime fonti sovraordinate alla legge ordinaria la proibissero. In particolare, l'art. 13 della Costituzione, al comma 4, impone la punizione delle condotte di violenza fisica e morale avverso chiunque sia sottoposto a restrizioni della libertà.

Sul piano esterno, invece, sussiste in primo luogo la CEDU che, all'art. 3, sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti ed, infatti, l'Italia è stata condannata a più riprese dalla Corte per violazione di tale obbligo (in particolare nei casi Cestaro e Bartesaghi, Gallo e altri, aventi ad oggetto fatti correlati all'irruzione della polizia alla scuola Pertini-Diaz durante il G8 di Genova). In aggiunta, a consolidare la cornice pattizia internazionale, vi è la Convenzione di New York del 1984, che, all'art. 4, in modo ancora più preciso, impone l'obbligo sugli stati di criminalizzare gli atti di tortura, stabilendo pene adeguate e proporzionate. Conferme in merito al divieto di tortura derivano, infine, dall'art. 4 della Carta di Nizza e dall'art. 7 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Al di là della formale violazione di tale sistema di fonti, il cui rispetto è stabilito a livello costituzionale, il difetto di una fattispecie specifica costituiva una grave lacuna dell'ordinamento, che veniva colmata attraverso reati "minori" quali le percosse, le lesioni, la violenza privata, le minacce e, con riferimento ai pubblici ufficiali, l'arresto illegale e l'abuso di autorità¹. Era evidente l'inadeguatezza di tale quadro sanzionatorio considerate le prescrizioni, le cornici edittali di pena, ma soprattutto l'inidoneità a cogliere l'essenza del fenomeno criminoso della tortura.

Quadro attuale

Legge di riforma n. 110/2017

A seguito di un lungo periodo di critiche basate su quanto appena descritto, nel 2017 è stata quindi approvata una riforma della tortura, la quale ha introdotto in modo esplicito il reato di tortura stesso nell'ordinamento italiano (613 *bis* - tortura e 613 *ter* - istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura), oltre ad alcuni adattamenti nel c.p.p. (art. 191) e nel Testo Unico sull'Immigrazione (art. 19).

Di seguito i dettagli della novella legislativa.

Diritto penale sostanziale

¹ A. COSTANTINI, "Il nuovo delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)", in "Studium Iuris", n. 1/2018, p. 1.

Ogni analisi penalistica non può che muovere dall'individuazione del bene giuridico tutelato, in particolare dagli artt. 613 bis e 613 ter c.p.. La collocazione fornisce un primo spunto, poichè essi sono situati tra i delitti contro la libertà individuale e a chiusura della sezione relativa ai reati contro la libertà morale. Da ciò potrebbe ricavarsi, quale bene giuridico protetto, la libertà morale o psichica, intesa come libertà di autodeterminazione²: si pensi, in modo emblematico, al caso della persona costretta a confessare in virtù degli atti di tortura.

Parte della dottrina ha invece ravvisato una plurioffensività della fattispecie, in cui l'integrità fisica e psichica si aggiungono alla libertà morale menzionata³. Infatti gli eventi del reato di cui all'art. 613 bis c.p. consistono in acute sofferenze fisiche o in un verificabile trauma psichico.

Ulteriormente, l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 613 bis c.p. Tutela altresì il buon andamento della p.a., considerato che trattasi di condotta realizzabile solo da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio⁴. Lo stesso può sostenersi in relazione al reato stabilito dall'art. 613 ter c.p..

Ciò premesso, l'art. 613 bis c.p. rappresenta certamente il cardine della riforma in quanto contiene la fattispecie base della tortura (al primo comma) e le relative "aggravanti" (poi si spiegherà l'effettiva qualificazione). E' composto da cinque commi.

Nel primo comma la tortura è stata strutturata come un reato commissibile da chiunque, che eventualmente si aggrava nella sanzione qualora ad agire sia un pubblico ufficiale. Sotto questo profilo, il Legislatore è stato maggiormente severo rispetto a quanto previsto, a titolo esemplificativo, dalla Convenzione ONU del 1984, ove la tortura viene definita come un reato solo di natura propria, vale a dire commissibile esclusivamente da una determinata categoria di soggetti.

Sempre a differenza del trattato, il reato in Italia presenta una forma vincolata della condotta, e non libera, e dunque gli eventi alternativi previsti possono essere causati solo mediante violenze gravi, minacce gravi od azioni crudeli e tali condotte

² A. COSTANTINI, "Il nuovo delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)", cit., p. 2-3

³ A. COSTANTINI, "Il nuovo delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)", cit., p. 3

⁴ A. COSTANTINI, "Il nuovo delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)", cit., p. 3

debbono essere necessariamente plurime, salvo che comportino un trattamento inumano e degradante.

Detti eventi alternativi consistono in acute sofferenze fisiche od in un verificabile trauma psichico e ciò deve essere causato ad un soggetto passivo che si trovi in uno dei tre “stati” indicati dalla disposizione: privazione della libertà personale oppure affidamento al soggetto attivo a titolo di custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura, assistenza oppure stato di minorata difesa.

Il secondo comma prevede la commissione del reato da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, mentre il terzo esonera dalla sanzione di quest’ultimo comma qualora la sofferenza derivi dall’esecuzione di misure legittime di privazione di diritti. Il quarto ed il quinto comma, invece, sono altre aggravanti aventi ad oggetto le lesioni personali e la morte nell’ambito della tortura.

La prescrizione dell’art. 613 bis c.p. è quella ordinaria, ossia 10 anni per il reato base non aggravato.

L’art. 613 ter c.p. introduce, invece, l’istigazione a commettere il reato base del 613 bis c.p..

Diritto penale procedurale e altre modifiche

La modifica al c.p.p. consiste nell’addizione di un comma all’art. 191, laddove ora si prevede che le dichiarazioni ed informazioni ottenute a seguito della commissione dei reati di cui agli artt. 613 bis e ter c.p. sono inutilizzabili nel procedimento penale, eccetto che nei confronti dei responsabili di tali reati.

Nel Testo Unico sull’Immigrazione, infine, è stato introdotto il divieto di respingimento, espulsione ed estradizione verso stati dove vi è il fondato rischio che il soggetto venga sottoposto a tortura, tenendo anche conto nella valutazione delle sistematiche e gravi violazioni di diritti umani in quel Paese.

Problemi, soluzioni teoriche e best practices internazionali

Il divieto della Cedu e la giurisprudenza della Corte

Muovendo dalla CEDU, questa, all'art. 3, mediante una formulazione particolarmente scarna e semplice, che si adatta al contesto di una convenzione internazionale, proibisce la tortura, oltre a pene o trattamenti inumani o degradanti. Proprio in virtù di tale costrutto, è stata la Corte EDU a dover specificare in Europa se vi fossero e quali fossero i confini tra la tortura in senso stretto e gli altri trattamenti indicati.

Preliminarmente va evidenziato come la Corte, ai fini del riscontro della violazione dell'art. 3, richieda il superamento di una soglia minima di gravità, la quale cambia da caso a caso dipendendo e da elementi oggettivi, come la gravità e la durata dei fatti, e da elementi soggettivi, quali l'età, il sesso, le condizioni psico-fisiche del soggetto passivo⁵.

Secondo la Corte, inoltre, al fine di distinguere la tortura dai trattamenti inumani e da quelli degradanti è necessario compiere riferimento all'intensità della sofferenza inflitta. Un trattamento inumano deve consistere, nel minimo, in una forte sofferenza fisica o psicologica, se non in una vera e propria violenza sul corpo della persona, capace di suscitare nella vittima sentimenti di paura e di angoscia⁶.

Il trattamento degradante fa invece riferimento a violazioni particolarmente gravi della dignità umana, laddove, a titolo esemplificativo, la soglia minima può essere rappresentata dalla discriminazione razziale⁷.

La tortura vera e propria, infine, costituisce perlopiù una forma particolarmente grave di trattamento inumano, posto in essere per ottenere informazioni o confessioni, infliggere punizioni, intimidire, esercitare pressioni. Tale definizione, in particolare, richiama quella fornita dall'art. 1 Convenzione di New York in

⁵A. COLELLA, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)", in "Diritto penale contemporaneo", numero unico 2011,, p. 223.

⁶ A. COLELLA, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)", cit., p. 224

⁷ A. COLELLA, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)", cit., p. 224

precedenza citata, la quale non contiene, tuttavia, la distinzione appena descritta rispetto ai trattamenti inumani o degradanti⁸.

La Corte compie questa distinzione perlopiù per fini risarcitori ai sensi dell'art. 41 CEDU, tuttavia, per quel che riguarda il livello interno degli stati, è ovvio che si tratta di condotte con disvalori differenti e quindi meritevoli di sanzioni proporzionate ed effettive. Esiste inoltre una responsabilità per lo Stato membro, ai sensi dell'art. 3, in ordine ai prevedibili maltrattamenti cui andrebbe incontro il detenuto che venisse espulso o estradato in un paese terzo.

Criticità della riforma italiana

L'art. 613 bis c.p.

Essendo l'art. 613 bis c.p., il cuore della riforma, come prima detto, è opportuno verificare anzitutto quali siano le sue criticità, articolando di seguito il discorso secondo i singoli commi della fattispecie e confrontandolo con le disposizioni corrispondenti altri ordinamenti europei.

1) Co. 1: il problema delle condotte plurime e dei trattamenti inumani e degradanti

Fin da subito è evidente che per la condotta vengono richiesti, alternativamente, una pluralità di atti oppure un singolo atto, ma qualificabile come trattamento inumano e degradante. Ciò è stato fatto per evitare problemi di concorso apparente (un reato autonomo per ogni singolo atto, oltre la tortura) ed il riferimento ai trattamenti inumani e degradanti dovrebbe superare la questione delle singole condotte penalmente rilevanti⁹.

Raffrontando tale costruzione con la giurisprudenza appena citata, può tuttavia notarsi come anche singole condotte possano integrare la tortura ed inoltre i trattamenti inumani o degradanti sono concetti tra loro, e rispetto alla tortura stessa, distinti, il che rende la "e" posta fra essi inopportuna. Inoltre, mentre la

⁸ A. COLELLA, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)", cit., p. 224

⁹ G. SERRANO, L'INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA IN ITALIA: ALCUNE RIFLESSIONI, p. 22

tortura è una forma più grave di trattamento inumano, il trattamento degradante ha natura differente. Ne deriva che la disposizione così approvata appare sanzionare o una pluralità di condotte o una singola condotta purchè sia contemporaneamente trattamento inumano e degradante, lasciando scoperta l'ipotesi in cui la condotta sia singola ed il trattamento sia "solo" inumano o degradante.

2) Co. 1: gli eventi del reato

Quanto appena descritto sposta la riflessione sugli eventi alternativi della fattispecie, che possono consistere, come detto, in acute sofferenze fisiche od in un verificabile trauma psichico. L'acuta sofferenza fisica o il verificabile trauma psichico si pongono al di là della soglia del trattamento inumano. In caso di condotta singola si rende dunque necessario un *quid pluris* di gravità a livello di sofferenze, oltre alla sussistenza di violazioni gravi della dignità umana (sempre considerando la "e" posta fra i trattamenti degradanti ed i trattamenti inumani).

A maggior ragione, quindi, la singola condotta "solo" inumana o "solo" degradante", alla luce di tali eventi alternativi, non può essere assolutamente punita. Va altresì osservato che l'espressione "verificabile" è stata criticata pressochè all'unanimità poichè, o fa riferimento alla prova processuale, e quindi è inutile, o fa in modo che il reato richieda disturbi accertabili, se non vere e proprie malattie, e quindi restringe oltremodo la fattispecie di reato¹⁰.

3) Co. 1: il rapporto qualificato e la minorata difesa

L'altro macrodifetto dell'art. 613 bis, co. 1, c.p., che è stato criticato anche dai Magistrati di Genova, è la relazione richiesta tra soggetto attivo e passivo oppure la condizione di minorata difesa di quest'ultimo. La relazione pare presupporre l'esistenza di un rapporto qualificato (il cui richiamo ricorda l'art. 572 c.p.) basato su di una presa in carico formale o su di un provvedimento¹¹, mentre la minorata difesa viene utilizzata nel Codice tutt'al più quale aggravante, mentre ivi è elemento essenziale del reato e non è accettabile, poichè la tutela non può essere diversa a

¹⁰ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 31 luglio 2017, pp. 163-164.

¹¹ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, cit., p. 157

seconda che si tratti di un anziano in difficoltà o di un giovane in ottime condizioni¹². E' chiaro che la sussistenza della tortura non può dipendere né dall'uno, né dall'altro requisito, restringendosi altrimenti il novero dei soggetti passivi oltremodo.

4) Co. 1: la questione del dolo generico

A differenza di altri ordinamenti e delle definizioni internazionali, poi, il dolo è generico. Ciò, da un lato, favorisce l'estensione della punibilità, ma dall'altro manca la caratterizzazione dell'illecito secondo un suo profilo fondamentale, rischiando così, in questa formulazione, di assorbire completamente il delitto di maltrattamenti¹³. E' vero che con le modifiche che si propongono le differenze fra i due reati dovrebbero accentuarsi, soprattutto in virtù dell'eliminazione del rapporto qualificato richiesto ora, e, in ogni caso, se fossero integrati gli estremi della tortura questa verrebbe punita altresì in ambito familiare, lasciando la questione dell'assorbimento fra le due fattispecie.

E' altresì corretto affermare, tuttavia, come in altri ordinamenti e nel quadro internazionale (in special modo Cedu e Convenzione di New York), la caratterizzazione dell'illecito derivi in buona parte proprio dal dolo specifico, che contribuisce a giustificare una sanzione elevata. Il dolo specifico potrebbe dunque essere opportuno, anche se i fini andrebbero ampliati, per non rischiare un ulteriore vuoto di tutela rispetto al ripetersi di fatti che si sono già verificati in passato.

5) Co. 2: la tortura di stato è reato autonomo o aggravante ?

Passando, invece, al secondo comma, che dovrebbe sanzionare in modo più pesante la c.d. "tortura di stato", il principale problema è che si presenta come un'aggravante e, come tale, rischia di essere sottoposta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.¹⁴, finendo così per apprestare una tutela inefficace proprio rispetto ai fatti che si vorrebbe maggiormente punire e disincentivare.

6) Co. 3: la tortura e l'esecuzione di misure legittime

Il terzo comma costituisce la riproposizione di una norma contenuta nella Convenzione di New York. Considerate le cause di giustificazione del Codice e

¹² S.TUNESI, "Il delitto di tortura. Un'analisi critica", p. 10

¹³ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, cit., p. 165

¹⁴ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, cit., p. 159

cercando di attribuire qualche significato alla disposizione, si è sostenuto che confermerebbe la natura di reato autonomo del secondo comma, poiché non potrebbe configurarsi l'esclusione di un'aggravante in caso di mancanza, alla base, del fatto tipico, che non può verosimilmente essere integrato dall'applicazione di una misura legittima¹⁵.

7) Co. 4: la proporzionalità nell'aggravante in caso di lesioni

Nel quarto comma si prevedono le aggravanti in caso di lesioni. Le lesioni semplici, data l'interpretazione della giurisprudenza sulla loro entità, potrebbero già essere considerate ricomprese nel fatto base, mentre l'aumento in caso di lesioni gravissime comporta un problema di proporzionalità rispetto alla sanzione per i maltrattamenti aggravati dallo stesso fatto, per i quali è stabilita una cornice edittale più alta (6-15 anni nell'art. 613 bis, co. 4, c.p., contro 7-15 anni previsti dall'art. 572, co. 3, c.p.)¹⁶.

8) Co. 5: l'aggravante in caso di morte

Nel quinto comma la sanzione dell'ergastolo è superflua in virtù degli artt. 575, 577, 61 n. 4, c.p., che conducono allo stesso risultato¹⁷. Inoltre la pena fissa per la morte quale conseguenza non voluta è a rischio incostituzionalità per ciò solo, potendo risultare conforme solo se *"per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente 'proporzionata' rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato"*¹⁸.

Cenni comparatistici con Germania ed Austria.

Germania

Vi sono Paesi, come la Germania, ove non è presente una disposizione *ad hoc* contro la tortura e la copertura più forte deriva dall'apparato costituzionale ed, in particolare, dalla tutela della dignità. Nell'esperienza italiana, però, come indicato

¹⁵ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, cit., p. 160 e S.TUNESI, *"Il delitto di tortura. Un'analisi critica"*, p. 12

¹⁶ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, cit., p. 165-166

¹⁷ I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, cit., p. 166 e S. TUNESI, *"Il delitto di tortura. Un'analisi critica"*, p. 13

¹⁸ Corte Cost. 50/1980.

nel paragrafo introduttivo, la mancanza di una disposizione ad hoc si è tradotta in una intollerabile inadeguatezza della repressione penale, connessa ad una interpretazione forte e restrittiva del principio, anch'esso di rilevanza costituzionale, di legalità-tipicità delle fattispecie penali.

Austria

L'austria, invece, contempla una fattispecie così formulata: *il p. u. o chiunque, a richiesta dello stesso oppure con il di lui consenso, espresso o tacito, cagiona ad altra persona intensi dolori o gravi sofferenze al fine di: 1) ottenere, dalla stessa o da un terzo, una dichiarazione o una confessione in relazione ad un reato commesso dalla stessa o da un terzo o di cui si presume l'avvenuta perpetrazione, oppure allo scopo 2) di intimidirla o 3) di costringerla oppure 4) con intento discriminatorio, è punito con pena detentiva da uno a dieci anni.*

Prevede il 2° comma che se dal fatto deriva una lesione personale con conseguenze gravi, la pena è della reclusione da 5 a 15 anni; se ne deriva la morte della p.o., la pena e' da 10 a 20 anni di reclusione o quella dell'ergastolo.

Il dolo è specifico ed è previsto, in altra norma, l'inutilizzabilità delle prove così raccolte.

Come può notarsi, il reato è commissibile solo dal pubblico ufficiale o con un suo ruolo induttivo, anche tacito, e non viene utilizzata alcuna delle formule adottate dal nostro Legislatore. Non vi è nemmeno la distinzione con i trattamenti inumani e degradanti, che tuttavia possono rientrare nella fattispecie, purchè vi sia il dolo specifico, data anche l'estensione della cornice edittale.

L'art. 613 ter c.p. e le altre modifiche

L'art. 613 ter c.p., prevede, invece, una criminalizzazione della condotta di istigazione a commettere tortura, se poi questa non si verifica, in deroga all'art. 115 c.p.. La fattispecie è opportuna, ma manca la parte in cui si sanziona anche l'istigazione del privato a commettere i fatti dell'art. 613 bis c.p., considerato che la

ratio della norma è anche quella di proteggere la fiducia sociale nella figura del pubblico ufficiale¹⁹.

Tutte le altre modifiche all'ordinamento sono adeguate.

Proposte

Considerate le critiche mosse alla formulazione italiana e quanto realizzato da altri stati, è opportuno mantenere l'impostazione, almeno genericamente, dell'art. 613 bis, poichè può consentire una migliore repressione ed una più sicura conformità al principio di tassatività del reato (dato che le formulazioni usate nelle Convenzioni spesso mal si adattano allo scopo), modificando però in radice alcuni contenuti che rischiano di comprometterne le finalità e la chiarezza.

In concreto ciò si traduce nel:

- rimuovere nell'art. 613 bis, co. 1, c.p., i riferimenti al rapporto qualificato ed alle condizioni di minorata difesa richiesti attualmente;
- rimuovere "verificabile" in relazione al trauma psichico;
- rimuovere nell'art. 613 bis c.p. il terzo comma e stabilire la natura di reato autonomo del secondo comma - che diventa terzo comma (ad esempio con una norma di interpretazione autentica);
- introdurre un secondo comma che sanzioni i soli trattamenti inumani o degradanti, con clausola di sussidiarietà a vantaggio del primo comma, ed estendendo tutte le aggravanti/reati autonomi (compreso quello di cui all'art. 613 ter c.p.) anche all'ipotesi del nuovo secondo comma;
- richiedere nell'art. 613 bis, co. 1 e 2, c.p. alternativamente trattamenti degradanti o inumani ed un dolo specifico conforme alla normativa internazionale ed esteso;
- aggiungere l'art. 613 c.p. all'elenco dell'art. 157, co. 6, c.p. per raddoppiarne la prescrizione (data la gravità del reato e la difficoltà che può spesso esservi

¹⁹ S.TUNESI, "Il delitto di tortura. Un'analisi critica", p. 14

nella “scoperta” di fatti di tale natura, è opportuno che la prescrizione sia doppia);

- rimuovere nell’art. 613 bis c.p. l’aggravante dell’lesioni semplici ed aumentare di 2 o 3 anni la cornice edittale in caso di lesioni gravissime;
- eliminare nell’art. 613 bis c.p. l’aggravante dell’ergastolo;
- aggiungere nell’art. 613 bis c.p. un minimo di cornice edittale alla morte quale conseguenza non voluta;
- aggiungere all’art. 613 ter c.p. l’istigazione rivolta al privato.

All’esito, l’art. 613 bis c.p. potrebbe essere formulato pressappoco in questo modo (giusto per dare un’idea):

“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un trauma psichico ad una persona, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di compiere rappresaglia, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Salvo che costituisca più grave reato, chiunque causa gravi sofferenze o intensi dolori o gravi violazioni della dignità ad una persona, agendo secondo uno o più dei fini indicati nel primo comma, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni, purchè si tratti di trattamenti inumani o degradanti.

Se i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. L’incriminazione prevista da codesto comma costituisce fattispecie autonoma di reato (per ragioni di tecnica legislativa quest’ultima parte non andrebbe posta nel codice).

Se dai fatti di cui al primo ed al secondo comma deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate fino a 18 anni.

Se dai fatti di cui al primo ed al secondo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione da 27 a 30 anni.

L'art. 613 ter c.p., invece, apparirà nel seguente modo:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altra persona a commettere uno dei reati di cui all'art. 613 bis c.p., se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

Infine l'art. 157, co. 6, c.p.:

" I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, 589 bis, 613 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater"

Implementazione

Una riforma di questo tipo avrebbe necessità solo dello strumento normativo, senza necessità di risorse economiche. E' tuttavia opportuno che essa sia accompagnata

da un'adeguata riforma del sistema delle pene e delle carceri soprattutto, oltre che da un sistema di formazione e sensibilizzazione delle forze dell'ordine.

Bibliografia

- AMNESTY INTERNATIONAL, "Introduzione del reato di tortura in Italia - Le domande frequenti";
- A. COLELLA, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)", in "Diritto Penale Contemporaneo", numero unico 2011;
- Corte Cost. 50/1980;
- A. COSTANTINI, "Il nuovo delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)", in "Studium Iuris", n. 1/2018, p. 1;
- La tortura in Germania ed Austria:
<https://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/divieto-di-atti-di-tortura-in-germania-e-austria>;
- I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 31 luglio 2017, p. 155 - 167;
- S. SANTONI, "Tortura nel mondo: i Paesi in cui è reato e quelli in cui non lo è" in Panorama.it del 06.07.2017;
- S. TUNESI, "Il delitto di tortura. Un'analisi critica".